



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

(approvato dal Consiglio di Amministrazione, il 16.11.2018, Delibera n. 43)

INDICE

ART. 1 OGGETTO E PRINCIPI GENERALI	pag. 3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI INCARICHI	pag. 3
ART. 3 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	pag. 4
ART. 4. LIMITI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	pag. 4
ART. 5 REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	pag 5
ART. 6 CONFERIMENTO DI INCARICHI CON AVVISO PUBBLICO	pag. 5
ART. 7 CONFERIMENTO DI INCARICHI CON INDAGINE DI MERCATO	pag. 6
ART. 8 CONFERIMENTI IN VIA DIRETTA	pag. 7
ART. 9 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO	pag. 8
ART. 10 VERIFICA DELLE ESECUZIONI E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO	pag. 8
ART. 11 PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	pag. 9
ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI	pag. 9
ART. 13 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ	pag. 9

ART. 1 OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente "Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni" disciplina le procedure di affidamento degli incarichi individuali di lavoro autonomo, qualificabili come consulenze e collaborazioni, a soggetti esperti esterni ad Aspes S.p.A., esclusi dalla disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50/2016.

A tal fine il presente Regolamento individua criteri, requisiti e modalità per il conferimento di incarichi di cui sopra a cui la Società intende conformarsi in ottemperanza alle previsioni normative nazionali in materia di società a partecipazione pubblica e nel rispetto dei principi ex art. 19, c. 2, D. Lgs. n. 175/2016, anche di derivazione europea, di trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità.

Alla luce delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013, gli affidamenti degli incarichi di consulenza e di collaborazione sono oggetto di pubblicazione e trasparenza e sono soggetti alla disciplina relativa ai presupposti e procedure ex art. 7, c. 6 e 6-bis D. Lgs. n. 165/2001, estendibile, quantomeno nei principi anche alle società controllate.

Aspes S.p.A. provvede al conseguimento degli scopi societari e dei servizi affidati alla stessa con la propria organizzazione e il proprio personale. Fermo restando il predetto principio generale, e per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, Aspes S.p.A. può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni esperti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi individuali ad esperti esterni disciplinati dal presente Regolamento sono le prestazioni d'opera, ivi incluse le prestazioni di opera intellettuale relative a professioni per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi o ordini professionali (cfr. Artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice civile).

Gli incarichi oggetto del presente Regolamento hanno sempre natura di lavoro autonomo e mai di lavoro subordinato. Gli incarichi non possono avere una durata indeterminata.

Gli incarichi individuali ad esperti esterni costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo in regime di I.V.A., ovvero con contratti di collaborazione di natura occasionale o di collaborazione organizzata dal committente.

2. Non rientrano dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- gli incarichi per le prestazioni di servizi qualificabili come "appalti di servizi", disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal "Regolamento acquisizioni sotto soglia" adottato da Aspes S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno.

Sono altresì esclusi dal presente Regolamento i rapporti con soggetti che effettuano stages o tirocini, comunque denominati, e le collaborazioni che si

esauriscono in una sola prestazione utile al raggiungimento di un fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, fermi restando per questi ultimi gli obblighi di pubblicazione ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 3 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Aspes S.p.A. può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze prestazionali cui non può fare fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni e in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite ad Aspes S.p.A., a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità di Aspes S.p.A. stessa;
- b) l'accertata inesistenza o insufficienza, all'interno dell'organizzazione di Aspes S.p.A., di personale dotato di specifiche competenze concernenti l'oggetto dell'incarico o l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse disponibili al proprio interno;
- c) la prestazione richiesta deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto o le attività e per ritardi non imputabili al soggetto esterno, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati luogo, oggetto, compenso dell'incarico e, ove sia possibile in relazione all'oggetto dell'incarico, la durata;
- e) il compenso stabilito per le prestazioni deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata della stessa, dell'eventuale utilizzazione da parte del soggetto esterno di mezzi e strumenti propri, avuto riguardo ai valori remunerativi di mercato, alle eventuali tariffe professionali di riferimento o ai compensi già corrisposti dalla Società o dagli Enti soci per prestazioni analoghe;
- f) le prestazioni devono essere funzionalmente collegate ad un determinato risultato finale, dettagliato in tutti gli elementi per identificarne gli scopi e, ove possibile, gli specifici risultati attesi.

ART. 4 LIMITI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi possono essere legittimamente conferiti esclusivamente nel pieno rispetto dei limiti che seguono:

- a) non possono essere conferiti incarichi a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati indicati nell'art. 80, c. 1, lett. a-g), D. Lgs. n. 50/2016 e per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale;
- b) non possono essere conferiti incarichi a coloro che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con Aspes S.p.A.;
- c) non possono essere conferiti incarichi a coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità, di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

- d) non possono essere conferiti incarichi a soggetti alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione di appartenenza in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è reso dal possesso del titolo di laurea o di titolo equivalente o equiparato per legge in materia attinente all'ambito della prestazione da rendersi, nonché dalla maturata esperienza nel settore di interesse. A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:

- a) Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
- b) Pubblicazioni scientifiche;
- c) Iscrizione ad uno specifico albo o ordine professionale;
- d) Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- e) Pregresso svolgimento di attività analoghe per Società pubbliche e/o Amministrazioni pubbliche.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in albi o ordini professionali o da soggetti che operino nel campo dello spettacolo, dei mestieri artigianali o da soggetti che svolgono attività altamente qualificate o in caso di prestazioni individuali che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o l'acquisizione di particolare professionalità, ferma la necessità di accertare l'esperienza maturata nell'ambito o nella materia dell'oggetto dell'incarico.

ART. 6 CONFERIMENTO DI INCARICHI CON AVVISO PUBBLICO

1. Il conferimento di incarichi individuali di cui al presente Regolamento avviene di norma attraverso esperimento di procedure comparative.

2. Il conferimento di incarichi individuali con la procedura comparativa a mezzo di Avviso pubblico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 3, lett. a) e b) è esperita a cura del Responsabile dell'unità organizzativa di Aspes S.p.A. che necessita della prestazione esterna.

3. Il Responsabile dell'unità organizzativa da avvio alla procedura comparativa predisponendo un Avviso pubblico di selezione che deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) descrizione dell'oggetto della prestazione;
- b) durata o termine entro il quale la prestazione dovrà essere eseguita;
- c) titoli di studio e di qualificazione professionale, anche in termini di esperienze e competenze maturate, ivi comprese eventuali abilitazioni e/o specializzazioni;

- d) modalità e termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione;
- e) modalità selettive previste (es. per titoli, per titoli e colloquio etc.);
- f) criteri di valutazione delle domande di partecipazione;
- g) compenso complessivo lordo previsto per la prestazione esterna;
- h) avviso che, il nominativo, il curriculum dell'incaricato, l'oggetto, la durata dell'incarico e il relativo compenso saranno pubblicati sul sito di Aspes S.p.A.;
- i) indicazione del Responsabile del procedimento.

4. La procedura di selezione con Avviso pubblico è espletata mediante una o più delle seguenti modalità, anche congiuntamente:

- valutazione dei *curricula* professionali e della documentazione a supporto - qualora richiesta - attestante gli elementi necessari e le specifiche esperienze acquisite in relazione all'incarico da svolgere;

- colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze e competenze professionali, in relazione all'incarico da svolgere.

È facoltà di Aspes S.p.A. prevedere nell'Avviso ulteriori modalità di selezione qualora lo richiedano la specifica natura e/o particolare complessità dell'incarico che si intende conferire.

5. L'Avviso di selezione è pubblicato nel sito internet di Aspes S.p.A., fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Tra la data di pubblicazione dell'Avviso e il termine per la presentazione della domanda di partecipazione devono intercorrere almeno dieci giorni.

6. La selezione della professionalità da acquisire è effettuata sulla base della professionalità degli esperti esterni, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, alle esperienze di lavoro e professionali maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.

7. In funzione della complessità della selezione o della particolare qualificazione tecnica richiesta, la selezione della professionalità da acquisire è affidata ad una Commissione interna competente nelle materie oggetto di selezione, nominata dal Direttore Generale. Di norma la Commissione è costituita e presieduta dal Responsabile dell'unità organizzativa che si avvarrà della prestazione esterna e da due dipendenti interni oppure, in caso di accertata carenza o indisponibilità nell'ambito dell'organico aziendale, da esperti esterni.

8. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti.

9. L'individuazione del soggetto esterno da incaricare compete al Responsabile dell'unità organizzativa di Aspes S.p.A. che provvede attraverso un proprio atto a conclusione della procedura comparativa. Non trattandosi di procedura di reclutamento, nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né tanto meno espressi giudizi di idoneità.

ART. 7 CONFERIMENTO DI INCARICHI CON INDAGINE DI MERCATO

1. Per gli incarichi il cui compenso da attribuire sia inferiore o uguale a € 40.000, esclusi altri oneri di legge se dovuti, il Responsabile dell'unità organizzativa che necessita della prestazione esterna, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 3, lett. a) e b), a giustificazione del ricorso a soggetti esterni, individua l'incaricato a seguito di una indagine di mercato, espletata attraverso la trasmissione di una lettera di invito ad almeno tre soggetti esterni provvisti dei requisiti di cui all'art. 5.

2. La lettera di invito deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, la durata, i titoli e le esperienze professionali pregresse richieste, il compenso massimo offerto per lo svolgimento dell'incarico, le modalità e i termini per la presentazione delle proposte.

3. La valutazione delle proposte pervenute è effettuata dal Responsabile dell'unità organizzativa, ovvero, se ritenuto utile e opportuno, da apposita Commissione, presieduta dal Responsabile dell'unità organizzativa e da due dipendenti interni oppure, in caso di accertata carenza o indisponibilità nell'ambito dell'organico aziendale, da esperti esterni.

4. La valutazione delle proposte è effettuata sulla base dei curricula pervenuti, delle caratteristiche qualitative delle proposte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, l'eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale. L'incarico sarà conferito al soggetto la cui offerta verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa.

5. L'individuazione del soggetto da incaricare compete al Responsabile dell'unità organizzativa di Aspes S.p.A. che provvede attraverso un proprio atto a conclusione della procedura comparativa.

ART. 8 CONFERIMENTI IN VIA DIRETTA

1. Il ricorso al conferimento di incarico in via diretta, senza ricorso a procedure comparative, pur nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, fatti salvi i presupposti necessari e i limiti di cui agli artt. 3 lett. a) e b) e 4, e previa specifica e comprovata motivazione, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) ipotesi di procedure comparative andate deserte o risultate infruttuose;
- b) casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento di procedura comparativa;
- c) prestazioni di natura artistica, artigianale, culturale o scientifica non suscettibili di comparazione fra più soggetti, in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo da un determinato soggetto;
- d) prestazioni di docenza e formazione in ragione della durata dell'incarico e dell'esiguità dell'importo, in ogni caso non superiore a € 10.000 esclusi altri oneri di legge se dovuti;

- e) qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da elevato *intuitu personae*, richieda abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica del soggetto, richieda una pregressa comprovata conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della società, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno e infruttuoso il ricorso a procedure comparative di selezione.

2. L'individuazione del soggetto da incaricare compete al Responsabile dell'unità organizzativa di Aspes S.p.A. che provvede attraverso un proprio atto contenente anche il puntuale ed esaustivo riscontro delle motivazioni che legittimano il ricorso alla procedura di trattativa diretta.

ART. 9 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

L'incarico è formalizzato mediante la stipula, in forma scritta a pena di nullità, di una lettera di incarico, intesa come atto di natura contrattuale, nella quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato e sottoscritta dal Responsabile dell'unità organizzativa che necessita della prestazione esterna.

La lettera di incarico o contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) indicazione della tipologia contrattuale in cui si inquadra la prestazione d'opera oggetto dell'incarico;
- b) oggetto della prestazione;
- c) durata dell'incarico o termine di esecuzione della prestazione;
- d) luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) modalità specifiche di esecuzione e di adempimento della prestazione;
- f) modalità di verifica della corretta esecuzione della prestazione;
- g) ammontare del compenso, degli eventuali rimborsi e loro modalità di pagamento;
- h) apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto;
- i) dichiarazione di conoscenza e osservanza, da parte del soggetto incaricato del Codice Etico di Aspes S.p.A.;
- j) modalità di trattamento dei dati personali e diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016;
- k) avviso che l'incarico sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e l'espressa autorizzazione alla pubblicazione del curriculum.

Il contratto si perfeziona con l'accettazione espressa da parte dell'incaricato e diviene efficace assolti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

ART. 10 VERIFICA DELLE ESECUZIONI E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Responsabile dell'unità organizzativa verifica il corretto svolgimento dell'incarico. In particolare, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante la verifica periodica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto nel contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile dell'unità organizzativa può chiedere al soggetto incaricato di

integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile dell'unità organizzativa può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 11 PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Aspes S.p.A. rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione, nella sezione "Società trasparente" del sito www.aspes.it del nominativo, dell'oggetto e delle ragioni dell'incarico, della durata dell'incarico, del compenso, del curriculum vitae e delle procedure di selezione ai sensi degli Artt. 15 e 15bis del D. Lgs. n. 33/2013.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di collaborazione organizzata dal committente, occasionale e professionale.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione e reso noto mediante pubblicazione nella sezione "Società trasparente" del sito di Aspes S.p.A. www.aspes.it.